

**STATUTO**  
Capitale Lavoro SpA  
(approvato dall'Assemblea dei Soci del 20 ottobre 2008)

Art. 1 (Costituzione)

1.1 E' costituita una Società per azioni a esclusiva partecipazione pubblica locale dell'Amministrazione Provinciale di Roma ai sensi del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.

Art. 2 (Sede e durata)

2.1 La Società ha sede legale in Roma ed ha durata fino al 31 dicembre 2025 (duemilaventicinque), con possibilità di proroga espressa con deliberazione assembleare.

Art. 3 (Oggetto sociale)

3.1 La società ha per oggetto le attività relative al supporto per gli uffici dell'Amministrazione Provinciale di Roma, alla gestione di servizi per l'impiego e formazione professionale in coerenza con gli obiettivi di valorizzazione e potenziamento dell'insostituibile ruolo strategico delle nuove Funzioni degli Enti Locali in materia di politiche attive per il lavoro inclusa la formazione professionale a seguito del trasferimento delle relative competenze da parte della Regione Lazio.

3.2 Nell'attuazione di quanto sopra la Società, per quanto riguarda il territorio della Provincia di Roma, opererà, esclusa ogni attività sostitutiva rispetto al personale ed alle strutture dei servizi provinciali per l'impiego e la formazione, a partire dalle seguenti aree:

- attività di studio e ricerca;
- collaborazione alla realizzazione di progetti mirati di politica attiva per il lavoro;
- assistenza tecnica per la gestione delle risorse del FSE;
- progettazione dei picchi di attività ed eventuale supporto della loro gestione;
- supporti tecnico-specialistici, servizi di gestione della Formazione.

Nel perseguire i propri scopi ai sensi dell'art. 2247 c.c., la Società si ispira ai principi generali dell'interesse pubblico e si richiama agli indirizzi fissati in tema di lavoro e formazione professionale della legislazione vigente.

3.3 La Società, in conformità alla legislazione vigente, potrà svolgere le attività relative all'oggetto sociale e tutte le operazioni ed attività ad esso connesse e/o strumentali.

3.4 La Società svolgerà le attività relative all'oggetto sociale, esclusivamente per conto dell'Amministrazione Provinciale di Roma. Sono escluse attività extraterritoriali, ove non connesse con la fornitura di servizi per la collettività locale di riferimento della Provincia di Roma.

3.5 La Società potrà altresì compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie ritenute necessarie o utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, l'assunzione di finanziamenti e mutui, escluso il rilascio di garanzie di qualsiasi genere nell'interesse dei terzi, purché svolte in misura non prevalente all'esercizio diretto dell'attività sociale e in maniera strumentale al suo perseguimento.

3.6 È vietata l'assunzione di partecipazioni in altre imprese, comportante una responsabilità limitata e illimitata.

3.7 La società dovrà mantenere una struttura tale da garantire che l'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo da parte della Provincia di Roma, assuma le analoghe caratteristiche dell'attività svolta da quest'ultima con riguardo alla gestione dei propri servizi pubblici.

A tal fine, la Società, tramite il Consiglio di Amministrazione, dovrà predisporre ed inviare, con periodicità semestrale, all'Assemblea dei soci dei report dettagliati sulle attività svolte o ancora in essere.

#### Art. 4 (Capitale sociale ed azioni)

- 4.1 Il capitale sociale è di Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila) suddiviso in 250.000 (duecentocinquantamila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 cadauna.
- 4.2 Le azioni sono indivisibili e conferiscono al possessore uguali diritti.
- 4.3 Le azioni sono nominative.
- 4.4 Ogni azione dà diritto ad un voto in Assemblea.
- 4.5 Le azioni ed i relativi diritti di godimento non possono essere costituite in pegno o usufrutto a favore di terzi.
- 4.6 La quota di partecipazione al capitale sociale della Provincia di Roma non potrà in alcun caso essere inferiore al 51% (cinquantuno per cento).
- 4.7 Il Capitale Sociale potrà essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione.

#### Art. 5 (Trasferimento delle azioni e diritto di prelazione)

- 5.1 È fatto divieto di trasferire azioni a soggetti pubblici o privati.

#### Art. 6 (Obbligazioni)

- 6.1 La Società può emettere titoli obbligazionari, nominativi o al portatore, nei limiti e con le modalità previste dalla legge.

#### Art. 7 (Assemblee)

- 7.1 Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute presso la sede sociale, salvo diversa motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione e comunque nel territorio nazionale.
- 7.2 L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, ovvero dal Socio Provincia di Roma, mediante lettera raccomandata da inviarsi ai Soci, ai Consiglieri ed ai Sindaci nel termine di almeno quindici giorni da quello fissato per l'adunanza. L'avviso dovrà contenere l'indicazione del luogo del giorno e dell'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno delle materie da trattare, oltre alla previsione della seconda convocazione.
- 7.3 In caso di mancata osservanza delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti tutti i Consiglieri e i componenti del Collegio Sindacale. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti potrà opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
- 7.4 L'Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno una volta l'anno e comunque quando il Consiglio di Amministrazione o la Provincia di Roma lo ritengano opportuno.

#### Art. 8 (Costituzione dell'Assemblea)

- 8.1 L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, per deliberare su quanto previsto dalla legge, in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata dai soci intervenuti.
- 8.2 Sia in prima che in seconda convocazione essa delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti ed aventi diritto al voto.
- 8.3 L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione col voto favorevole di tanti soci che rappresentano più del 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale; in seconda convocazione è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato nell'adunanza.

#### Art. 9 (Presidenza dell'Assemblea)

9.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da altro componente dell'Assemblea, designato a maggioranza dall'Assemblea stessa.

9.2 Il Presidente è assistito da un Segretario, a meno che il verbale non sia ovvero debba essere redatto ai sensi di legge da un Notaio.

#### Art. 10 (Intervento in Assemblea)

10.1 L'intervento in Assemblea è regolato dall'articolo 2370 c.c. e dall'art. 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

10.2 Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare da altri, anche non azionista, designato mediante delega scritta, salvi i divieti e le esclusioni previste dalle leggi vigenti. Resta fermo che nessuno può raccogliere deleghe per più di 1/3 (un terzo) del capitale sociale.

10.3 Spetta al Presidente constatare la regolarità delle singole deleghe e regolare il diritto di intervento in Assemblea.

#### Art. 11 (Consiglio di Amministrazione)

11.1 La Società è amministrata da 3 (tre) consiglieri la cui nomina spetta all'Assemblea.

11.2 I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

11.3 Se nel corso dell'esercizio viene a mancare la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intende decaduto.

11.4 Gli emolumenti spettanti al Consiglio di Amministrazione sono fissati dall'Assemblea, oltre al rimborso spese a piè di lista sostenute in relazione alla carica, nei limiti previsti dal piano tecnico economico e finanziario.

#### Art. 12 (Presidente del Consiglio di Amministrazione)

12.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene indicato dal Presidente della Provincia di Roma, fra i consiglieri nominati dall'Assemblea.

#### Art. 13 (Poteri del Consiglio)

13.1 Al Consiglio di amministrazione spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che si sono riservati all'Assemblea per previsione di legge o di statuto. Il Consiglio di Amministrazione, su parere favorevole della Provincia di Roma, fissa gli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale.

13.2 Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2365, comma 2, del codice civile sono attribuite alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative e l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie. Le modifiche apportate ai sensi del presente comma devono essere portate a conoscenza dei soci entro 10 (dieci) giorni dalla loro adozione.

13.3 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2381 c.c., il Consiglio di Amministrazione delega ad un Amministratore Delegato, la cui designazione spetta al Presidente della Provincia tra i consiglieri nominati dall'Assemblea, ogni attribuzione inerente l'attuazione degli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale ed il compimento degli atti relativi alla organizzazione sociale, nel rispetto del Piano tecnico economico e finanziario. L'Amministratore Delegato nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione avrà pieni poteri per gli atti rientranti nei seguenti ambiti:

- a) gestione ed organizzazione del personale
- b) gestione tecnica aziendale.

13.4 Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, può nominare uno o più procuratori per determinati atti o categorie di atti, non rientranti nell'ambito delle attribuzioni dell'Amministratore Delegato, e previo parere conforme della Provincia, determinandone poteri ed emolumenti.

#### Art. 14 (Convocazione del Consiglio di Amministrazione)

14.1 La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente con telegramma spedito almeno 7 (sette) giorni prima del termine fissato per la riunione ovvero, in casi di comprovata urgenza, almeno 2 giorni lavorativi prima al domicilio di ciascun Consigliere e ciascun Sindaco effettivo.

14.2 Ogni tre mesi dovrà comunque essere convocato un Consiglio di Amministrazione per la relazione periodica sullo svolgimento delle attività sociali. Ogni sei mesi dovrà essere, inoltre, convocata una consultazione tra Consiglio di Amministrazione e Provincia di Roma.

14.3 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua mancanza, dal Consigliere più anziano in carica; tra più Consiglieri di uguale anzianità di carica prevale quello più anziano d'età.

14.4 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

14.5 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente assunte con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Tuttavia devono essere adottate con l'unanimità le delibere riguardanti:

budget annuale;

investimenti per importi eccedenti e/o diversi rispetto alle previsioni del piano e/o del budget approvato;

acquisto, alienazione e permuta di beni immobili;

assunzione di partecipazioni ed interessenze;

delega di specifiche attribuzioni riguardanti poteri di straordinaria amministrazione ad uno o più consiglieri e/o altri non consiglieri.

14.6 Oltre che nei casi previsti per legge, gli Amministratori potranno essere revocati, su delibera dell'Assemblea dei Soci o per iniziativa della Provincia di Roma, ove essi non abbiano ottemperato alle indicazioni vincolanti fornite dalla Provincia stessa, in relazione agli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale.

#### Art. 15 (Rappresentanza della Società)

15.1 Spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti della delega conferita, alle persone con poteri delegati ai sensi dell'art. 2381 c.c.: la firma sociale, la rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità amministrativa e giudiziaria, di fronte ai terzi e la nomina dei difensori della Società mediante il conferimento delle relative procure anche speciali e generali alle liti.

#### Art. 16 (Collegio Sindacale)

16.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti.

16.2 I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

16.3 Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea dei Soci. La carica di Presidente del Collegio Sindacale è attribuita su indicazione del Presidente della Provincia di Roma.

16.4 A ciascun membro del Collegio Sindacale sarà corrisposto annualmente un compenso stabilito dall'Assemblea dei Soci per l'intero mandato, tenuto conto delle tariffe professionali dei rispettivi ordini di appartenenza.

16.5 Ai sensi dell'art. 2409 bis del codice civile il Collegio Sindacale esercita il controllo contabile sulla Società.

#### Art. 17 (Bilancio)

17.1 L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

17.2 Alla chiusura di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, formato dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dalla relazione al bilancio. nonché dai documenti allegati richiesti dalla legge, con l'osservanza delle disposizioni di legge.

17.3 L'Assemblea dei Soci approva il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

17.4 I bilanci annuali della Società dovranno essere certificati da primaria ed indipendente società di revisione iscritta negli appositi albi designata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione.

#### Art. 18 (Utili)

18.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno ripartiti come segue:

- a) il 5% a fondo di riserva legale ex art. 2430 c.c., fino a che questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b) la rimanenza a remunerazione del capitale, potrà essere ripartita tra i soci ai sensi delle disposizioni del codice civile, salvo che l'Assemblea non deliberi speciali prelevamenti a favore di risorse straordinarie e per altre destinazioni e comunque sempre secondo quanto sarà di volta in volta deliberato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.

18.2 Il diritto al pagamento dei dividendi, se non esercitato nel quinquennio dal giorno della loro esigibilità, si prescrive a favore della società.

#### Art. 19 (Scioglimento e liquidazione)

19.1 In caso di scioglimento e di liquidazione si applicheranno le norme del codice civile.

#### Art. 20 (Disposizioni Generali)

20.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi in materia societaria.